

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.



## **Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge militare del 3 febbraio 1995<sup>2</sup> è modificata come segue:

#### *Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 23 capoversi 1 e 3 nonché 27 capoverso 1<sup>bis</sup> l'espressione «Stato maggiore di condotta dell'esercito» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Comando Operazioni».*

*2 Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 13 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> e b e cpv. 2 lett. c*

<sup>1</sup> L'obbligo di prestare servizio militare dura:

- a.<sup>bis</sup> per i reclutati che sono stati prosciolti dall'esercito secondo l'articolo 49 capoverso 2: sino alla fine del dodicesimo anno dopo il proscioglimento dall'esercito;
- b. per i sottufficiali superiori:
  - 1. non incorporati in stati maggiori di Grandi Unità:
    - per i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e gli aiutanti sottufficiali, sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni,
    - per gli aiutanti di stato maggiore, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni,
    - per gli aiutanti maggiori e gli aiutanti capi sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni,

<sup>1</sup> FF 2020 ....

<sup>2</sup> RS 510.10

2. incorporati in stati maggiori di Grandi unità: sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può:

- c. prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali e gli specialisti possano, se necessario per l'esercito, prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.

*Art. 18 cpv. 1 lett. c-j nonché 2, 5 e 6*

<sup>1</sup> Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

- c. le persone seguenti attive quali professionisti a titolo principale:
  1. il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell'ambito del servizio sanitario che non è strettamente indispensabile all'esercito per compiti nell'ambito del servizio sanitario,
  2. i membri di servizi di salvataggio che non sono strettamente indispensabili all'esercito per i suoi propri servizi di salvataggio,
  3. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure,
  4. i membri di servizi di polizia che non sono strettamente indispensabili all'esercito per lo svolgimento di compiti di polizia,
  5. i membri del Corpo delle guardie di confine,
  6. gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza,
  7. i membri dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato,
  8. gli impiegati della sicurezza aerea civile indispensabili per garantire la sicurezza aerea civile che non sono strettamente indispensabili per la sicurezza aerea militare.

d-j *Abrogate*

<sup>2</sup> In casi eccezionali debitamente motivati, il DDPS può esentare altri membri professionisti a titolo principale di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi che non sono strettamente indispensabili all'esercito per compiti analoghi.

<sup>5</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettera c ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

<sup>6</sup> Non sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare i militari incorporati quali specialisti cyber che sono strettamente indispensabili all'esercito.

*Art. 20 cpv. 1<sup>er</sup> terzo periodo*

<sup>1ter</sup> ... Il Comando operazioni trasmette gli annunci agli organi di reclutamento e ai comandanti di circondario.

*Art. 26 Obblighi particolari*

Fuori del servizio, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono dare seguito alle convocazioni ufficiali seguenti:

- a. ad audizioni personali nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone concernenti persone soggette all'obbligo di leva e militari;
- b. a visite mediche nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio.

*Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b*

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, incluse le persone soggette all'obbligo di leva, nonché le persone con doppia cittadinanza non soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

- b. indirizzo di residenza, recapito postale, indirizzo e-mail e numero di cellulare;

*Art. 29 Sostentamento*

<sup>1</sup> I militari in servizio ricevono dalla Confederazione il soldo e la sussistenza.

<sup>2</sup> La Confederazione provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio.

<sup>3</sup> Assicura ai militari in servizio militare e nell'ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito.

<sup>4</sup> L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio.

*Art. 31 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 34a Sanità militare*

<sup>1</sup> La sanità militare comprende tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie che l'esercito o l'amministrazione militare fornisce, sotto la responsabilità della Confederazione, alle persone soggette all'obbligo di leva, ai militari e a terzi.

<sup>2</sup> Il DDPS garantisce che in caso di necessità le persone di cui al capoverso 1 vengano trattate in maniera stazionaria o ambulatoriale in installazioni mediche della sanità civile.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la fornitura delle prestazioni. Designa i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni. Si considerano terzi in particolare gli uffici, gli impiegati dell'Amministrazione federale nonché i pazienti civili trattati nel quadro dell'istruzione e durante gli impieghi.

*Art. 35, rubrica e cpv. 1*

Protezione contro le malattie gravi o trasmissibili

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie gravi o trasmissibili nell'esercito. Disciplina le misure e le competenze tenendo conto delle disposizioni della legge del 28 settembre 2012<sup>3</sup> sulle epidemie e della legge del 1° luglio 1966<sup>4</sup> sulle epizoozie.

*Art. 38*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 42 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo; per i soldati e gli appuntati che prestano senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione ammonta a 300 giorni al massimo.

*Art. 48a cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sul servizio militare obbligatorio o volontario all'estero che i militari utilizzano quali sportivi di punta, allenatori, assistenti o funzionari per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. A tal fine, può emanare disposizioni particolari concernenti:

- a. sussistenza;
- b. alloggio;
- c. viaggi di servizio;
- d. equipaggiamento e materiale;
- e. assicurazioni;
- f. responsabilità.

*Art. 48c Istruzione e formazione continua di specialisti ciber*

<sup>1</sup> Il DDPS è competente per l'istruzione e la formazione continua dei militari incorporati quali specialisti ciber.

<sup>3</sup> RS 818.101

<sup>4</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> Può incaricare terzi dell'esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua.

*Inserire prima del titolo del capitolo 2*

*Art. 48d* Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera

<sup>1</sup> L'esercito e l'amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell'ambito delle attività seguenti:

- a. attività civili o fuori del servizio di interesse pubblico;
- b. avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale.

<sup>2</sup> Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.

<sup>3</sup> I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:

- a. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l'appoggio della protezione civile o di società o associazioni militari riconosciute;
- b. le persone previste a tal fine dispongono di un'istruzione e di un equipaggiamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e
- c. è garantita la sicurezza necessaria.

<sup>4</sup> Possono essere messi a disposizione:

- a. truppe in servizio d'istruzione;
- b. formazioni di professionisti;
- c. gli esercizi logistici dell'amministrazione militare della Confederazione;
- d. il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi di cui alle lettere a–c.

<sup>5</sup> Le truppe in servizio d'istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e unicamente se:

- a. le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni;
- b. non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l'articolo 92;
- c. non sono compromesse la capacità d'impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell'esercito; e
- d. il conseguimento degli obiettivi del servizio d'istruzione non è considerevolmente pregiudicato.

<sup>6</sup> Avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale possono essere appoggiati, in via eccezionale e in misura limitata, anche con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'assunzione dei costi. Può:

- a. prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali;
- b. obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l'aiuto a versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
- c. autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.

<sup>8</sup> Le truppe in servizio d'istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

*Art. 52*

*Abrogato*

*Art. 63 cpv. 5*

<sup>5</sup> Chi non assolve il tiro obbligatorio o non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro senza soldo.

*Titolo prima dell'art. 65*

## **Titolo quinto: Impiego dell'esercito**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

*Art. 70 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:

- c. al DDPS, su richiesta del Dipartimento degli affari esteri, in caso di catastrofi all'estero che rendono necessario un impiego urgente; il DDPS può chiamare in servizio al massimo 100 militari non armati; ne informa senza indugio il Consiglio federale.

*Art. 72*            **Obblighi di Cantoni, Comuni e privati**

Il Consiglio federale disciplina gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di chiamata in servizio per un servizio d'appoggio.

*Titolo prima dell'art. 92***Titolo quinto a: Poteri di polizia***Art. 92*           Principi

<sup>1</sup> I militari che prestano servizio d'appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi civili di polizia o del Corpo delle guardie di confine sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la legge del 20 marzo 2008<sup>5</sup> sulla coercizione (LCoe), se è necessario per l'adempimento dei loro compiti.

<sup>2</sup> Negli altri servizi militari, per l'adempimento dei loro compiti i militari sono autorizzati a:

- a. fermare persone e controllarne l'identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle e tenerle in stato di fermo per un breve periodo fino all'arrivo delle forze di polizia competenti;
- b. accedere a terreni, controllare, perquisire e mettere al sicuro gli effetti e gli oggetti personali, i locali e i veicoli;
- c. applicare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, usando la forza fisica, mezzi ausiliari o armi, qualora mezzi meno gravi s'avverino insufficienti;
- d. ricorrere alle armi:
  1. per legittima difesa e in stato di necessità,
  2. quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

<sup>3</sup> Gli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la LCoe, se è necessario per l'adempimento dei loro compiti.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale, tenendo conto del tipo di compiti e del livello d'istruzione, disciplina in dettaglio:

- a. l'esercizio dei poteri di polizia e l'impiego delle armi da parte dei militari secondo il capoverso 2;
- b. i compiti per il cui adempimento gli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione possono essere armati.



*Titolo prima dell'art. 96*

## **Capitolo 2: Tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione**

*Art. 96*

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei suoi compiti l'esercito allestisce, gestisce e utilizza installazioni e sistemi propri, solidi e indipendenti, che servono al trattamento dei dati nel quadro dell'adempimento dei compiti dell'esercito (tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione).

<sup>2</sup> Nel quadro dell'allestimento, della gestione e dell'utilizzo o della protezione delle tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione l'esercito può collaborare con le autorità civili.

*Art. 99 cpv. 1 secondo periodo*

<sup>1</sup> .... In occasione di impieghi in servizio d'appoggio in Svizzera, scambia informazioni rilevanti per l'impegno con gli organi che partecipano all'impiego, sotto la direzione delle autorità civili competenti.

*Art. 104 cpv. 1 secondo periodo*

<sup>1</sup> In tal caso, essi devono prestare, interamente o in parte, i relativi servizi e i servizi d'istruzione necessari per l'esercizio della funzione.

*Art. 113 cpv. 7*

<sup>7</sup> Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.

*Art. 114 cpv. 4*

<sup>4</sup> I militari non possono utilizzare l'equipaggiamento personale per scopi privati; il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

*Art. 121*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 128a cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 149*            Ordinanze dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale emana le disposizioni secondo gli articoli 29 capoverso 4 e 93 capoverso 2, nonché le disposizioni complete sulla procedura amministrativa militare, in forma di ordinanza dell'Assemblea federale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(n. II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>6</sup>**

*Art. 81 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare:

a<sup>bis</sup>. non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;

*Art. 82 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena pecuniaria chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare:

a<sup>bis</sup>. non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;

*Art. 83 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque, per negligenza:

a<sup>bis</sup>. non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;

<sup>6</sup> RS 321.0

Prescrizione  
dell'esecuzione *Art. 185*

<sup>1</sup> L'esecuzione di una multa disciplinare cade in prescrizione tre anni dopo la sua decisione passata in giudicato.

<sup>2</sup> L'esecuzione delle altre pene disciplinari cade in prescrizione 12 mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.

*Art. 189 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se le multe disciplinari non sono pagate entro i termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace. Se non possono essere riscosse in via esecutiva, sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa. Gli arresti si estinguono con il pagamento a posteriori delle multe disciplinari.

*Art. 192 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il Cantone di domicilio che non dispone di sufficienti mezzi adeguati per eseguire gli arresti prima della prescrizione della pena può chiedere al capo dell'esercito l'appoggio con mezzi dell'amministrazione militare o dell'esercito. L'appoggio può essere autorizzato soltanto qualora l'adempimento dei compiti dell'amministrazione militare o dell'esercito non sia compromesso.

## **2. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>7</sup>**

*Art. 62 secondo periodo*

... L'esecuzione può essere affidata alla polizia militare o alla polizia civile.

## **3. Legge federale del 17 giugno 2016<sup>8</sup> sul casellario giudiziale**

*Art. 59 cpv. 1 lett. e<sup>s</sup>*

<sup>1</sup> Il Servizio del casellario giudiziale comunica senza indugio all'Aggruppamento Difesa, per gli scopi di cui al capoverso 2, i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che

<sup>7</sup> RS 322.1

<sup>8</sup> RS 330; FF 2016 4315

concernono persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile:

- e. procedimenti penali pendenti.

#### **4. Legge federale del 3 ottobre 2008<sup>9</sup> sui sistemi d'informazione militari**

*Sezione 1a (art. 17a–17f) inserire prima del titolo della sezione 2*

##### **Sezione 1a: Sistema d'informazione Manager dei servizi**

*Art. 17a* Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Manager dei servizi (DIM).

*Art. 17b* Scopo

Il DIM serve alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all'obbligo di leva, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito, e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile per:

- a. consultare e aggiornare i propri dati nonché allestirne estratti;
- b. trasmettere alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi designati dalla persona interessata:
  - 1. i propri dati,
  - 2. domande, richieste e iscrizioni,
  - 3. ordinazioni di materiale, e
  - 4. per inviare informazioni e documenti e riceverli da questi;
- c. partecipare a sondaggi.

*Art. 17c* Dati

<sup>1</sup> Il DIM contiene i dati seguenti delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all'obbligo di leva, del personale previsto per il promovimento della pace, dei civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito, e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

- a. generalità, numero d'assicurato AVS, foto, professione, relazione bancaria, dati di contatto e dati di contatto di terzi in caso d'emergenza forniti dalla persona interessata;

<sup>9</sup> RS 510.91

- b. dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile;
- c. dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione e la qualificazione nell'esercito;
- d. dati di contatto del comandante superiore, dell'organo di comando competente, dell'organo incaricato della tenuta dei controlli nonché di altri organi e persone;
- e. decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare, il profilo attitudinale e l'incorporazione, compresi l'apprezzamento medico e psicologico dell'idoneità al servizio e la corrispondenza scambiata con le persone sottoposte all'apprezzamento;
- f. dati sanitari quali referti concernenti le limitazioni dell'idoneità a prestare servizio, dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche, i certificati e le perizie medici;
- g. dati sulle attitudini fisiche e i test sportivi effettuati nonché dati fisiologici;
- h. dati concernenti l'idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale;
- i. risultati dell'istruzione, dati concernenti le capacità e un elenco delle prestazioni;
- j. dati concernenti le istruzioni assolute e le autorizzazioni conseguite per l'impiego di sistemi militari;
- k. dati concernenti attività prima e fuori del servizio, istruzioni e prestazioni;
- l. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
- m. dati concernenti l'obbligo di servizio e l'obbligo di tiro nonché il loro adempimento, dati di tiro e risultati di tiro;
- n. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati, compresi i dati concernenti gli impieghi nel quadro del promovimento della pace;
- o. dati concernenti le assenze, compresi i dati concernenti le domande di differimento del servizio, di congedo e di dispensa;
- p. dati concernenti conteggi del soldo e indennità per perdita di guadagno;
- q. dati concernenti la tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
- r. dati concernenti l'equipaggiamento personale e le ordinazioni di materiale;
- s. dati concernenti la consegna, il deposito e il ritiro nonché dati concernenti le decisioni in materia di ritiro cautelare e di ritiro definitivo dell'arma personale e dell'arma in prestito;
- t. dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata, compresi le domande, le richieste e le iscrizioni da lei inoltrati insieme agli allegati;

- u. informazioni e documenti che la persona interessata ha spedito alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari e a terzi o che ha ricevuto da loro;
- v. decisioni concernenti domande, richieste e iscrizioni inoltrati dalla persona interessata;
- w. dati per l'esame e il controllo delle domande di pagamento di contributi per la formazione;
- x. dati concernenti le decisioni in merito a domande di pagamento di contributi per la formazione;
- y. dati concernenti sondaggi.

<sup>2</sup> Contiene i dati seguenti delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

- a. generalità, numero d'assicurato AVS, foto, professione, relazione bancaria, dati di contatto e dati di contatto di terzi in caso d'emergenza forniti dalla persona interessata;
- b. dati concernenti l'attribuzione della funzione di base, l'incorporazione, la funzione e il grado;
- c. dati di contatto del comandante superiore della protezione civile, dell'organo incaricato della tenuta dei controlli nonché di altri organi di contatto;
- d. decisioni concernenti l'idoneità al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l'attribuzione;
- e. dati concernenti l'idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale;
- f. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
- g. dati concernenti l'obbligo di prestare servizio e il relativo adempimento;
- h. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati;
- i. dati concernenti la tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
- j. dati concernenti l'equipaggiamento personale e le ordinazioni di materiale;
- k. dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata, compresi le domande, richieste e le iscrizioni da lei inoltrati insieme agli allegati;
- l. informazioni e documenti, che la persona interessata ha spedito alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandanti della protezione civile e a terzi o che ha ricevuto da loro;
- m. decisioni concernenti domande, richieste e iscrizioni inoltrati dalla persona interessata;
- n. dati concernenti sondaggi.

*Art. 17d* Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il DIM:

- a. presso la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari, i comandanti della protezione civile e terzi, da cui la persona interessata riceve informazioni e documenti;
- c. mediante procedura di richiamo o automaticamente dai seguenti sistemi d'informazione:
  1. PISA,
  2. MEDISA,
  3. PSN,
  4. sistema d'informazione Circolazione stradale e navigazione dell'esercito (FA-SVSAA),
  5. sistema d'informazione Tiro fuori del servizio (TFS),
  6. sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi (MIL Office),
  7. sistema d'informazione per la gestione del personale per il servizio di promovimento della pace (PERAUS),
  8. sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione (Learning Management System DDPS; LMS DDPS).

*Art. 17e* Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i propri dati del DIM alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all'obbligo di leva, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

<sup>2</sup> Rende accessibili alle unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi mediante procedura di richiamo o trasmissione elettronica i seguenti dati del DIM:

- a. domande, richieste, iscrizioni, ordinazioni di materiale, informazioni e documenti a loro diretti;
- b. dati concernenti sondaggi da loro effettuati.

*Art. 17f* Conservazione dei dati

I dati del DIM sono conservati per cinque anni al massimo dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile o dalla conclusione dell'impiego, del periodo di assistenza o del ricorso a terzi.



*Art. 27 Raccolta dei dati*

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:

- a. le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
- c. i comandi militari;
- d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
- e. le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
- f. in casi d'emergenza presso i medici curanti e i medici incaricati di una perizia e le istituzioni mediche della sanità civile; queste persone e istituzioni sono autorizzate, in caso d'emergenza, a comunicare informazioni.

*Art. 28 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:

- a. ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché alle istituzioni mediche della sanità civile, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso per scritto oppure in caso d'emergenza

## 5. Legge federale del 21 dicembre 1948<sup>10</sup> sulla navigazione aerea

*Art. 3 cpv. 1, 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:

- a. nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, sempreché questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);
- b. nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, sempreché questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

<sup>2</sup> Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata sull'aviazione civile secondo la lettera a e presso il DDPS l'Autorità

<sup>10</sup> RS 748.0

dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo la lettera b.

<sup>2bis</sup> L'UFAC e la MAACoordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.

*Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell'aviazione civile e al DDPS quelli nel settore dell'aviazione militare.

*Art. 25 titolo marginale e cpv. 1*

b. Commissione d'inchiesta per l'aviazione civile

<sup>1</sup> Per svolgere le inchieste nel settore dell'aviazione civile il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 1997<sup>11</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

*Art. 26b*

e. Commissione d'inchiesta per l'aviazione militare

<sup>1</sup> Lo svolgimento delle inchieste nel settore dell'aviazione militare compete a un servizio della MAA.

<sup>2</sup> Alla procedura si applica per analogia l'articolo 26 capoversi 1–3.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione del servizio, i dettagli della procedura e le misure coercitive.

*Art. 40 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina il servizio della sicurezza aerea civile e militare.

*Art. 40abis cpv. 4*

<sup>4</sup> Il servizio della sicurezza aerea civile sottostà alla vigilanza dell'UFAC. Il servizio della sicurezza aerea militare sottostà alla vigilanza della MAA.

*Art. 55a*

IIa. Matricola degli aeromobili militari

<sup>1</sup> La MAA tiene una matricola separata degli aeromobili militari.

<sup>11</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulle condizioni di iscrizione nella matricola, sul contenuto, sulla modificazione e sulla cancellazione delle immatricolazioni.

*Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Per esercitare la loro attività nel settore dell'aviazione civile, le seguenti persone necessitano di una licenza dell'UFAC e nell'aviazione militare di una licenza della MAA:

*Art. 106 titolo marginale e cpv. 3*

III. Aviazione della circolazione, nonché l'ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz'altro agli aeromobili militari svizzeri.

1. Applicabilità all'aviazione militare di disposizioni applicabili all'aviazione civile

*Art. 107*

Per l'aviazione militare il Consiglio federale disciplina:

2. Norme particolari per l'aviazione militare
- a. le norme per i sistemi aeronautici e le infrastrutture;
  - b. le operazioni di volo;
  - c. la gestione della sicurezza.